

# **Sulla legittimità costituzionale di un rinvio parziale di una legge ai sensi dell'art. 74 Cost.<sup>1</sup>**

## **(con particolare riguardo ad emendamenti apposti in sede di conversione di un decreto-legge)**

Nota di Augusto Cerri

Pinelli ha ricordato la giurisprudenza della Corte in tema di promulgazione parziale di legge della Regione Sicilia: giurisprudenza che ritiene cessata la materia del contendere sulla base della premessa della inscindibilità dell'atto promulgativo. Ricorderei, ancora, le critiche che, in dottrina, sono state mosse a tale prassi, proprio in relazione al potere che il Presidente della Regione Sicilia si viene ad arrogare, di giudicare sulla scindibilità della legge o sulla non essenzialità di alcune sue parti (cfr., ad es., VOLPE G., *Dalla promulgazione parziale all'abrogazione parziale*, in *Le Reg.* 1983). In relazione a questi rilievi è sorta la prassi di sollecitare l'esercizio di questo potere attraverso mozioni, indirizzi (sent. 205/1996), quando non anche di approvare leggi le quali riproducono quella già approvata omettendo le disposizioni impugnate, le quali poi, ove davvero non rinunziate, vengono reinserite in leggi *omnibus* (sent. 127, 205/1996), senza precludere la sollecita entrata in vigore delle norme non impugnate e senza impegnare oltre misura la responsabilità del Presidente della Regione (sent. 60/1958; cfr. SALAZAR, C., *Il trucco c'è ... e si vede !*, in *Giur. cost.* 1996; SILVESTRI G., *Il controllo dello Stato sulle leggi della Regione siciliana*, in *Nomos* 1991; ROSSI, in *Aggiornamenti*, 1999, spec. 282 ss.). È interessante osservare come questa prassi e questa giurisprudenza si sia comunicata anche ad altre Regioni (cfr. ord. 192/2002). È inoltre non dimostrato l'assunto da cui muove la Corte, per cui la mancata promulgazione di parti della legge consuma il potere promulgativo e determina la cessazione della materia del contendere.

---

<sup>1</sup> La nota risponde ai seguenti quesiti sottoposti da Astrid ad alcuni costituzionalisti:

1. Sarebbe costituzionalmente legittimo un rinvio parziale di una legge a nuovo esame delle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione?
2. In particolare: sarebbe costituzionalmente legittimo il rinvio di alcune disposizioni ritenute costituzionalmente illegittime e, insieme, tali da non incidere sulla organicità e applicabilità delle disposizioni promulgate?
3. Ancora più in particolare: sarebbe costituzionalmente illegittimo il rinvio di alcune disposizioni inserite dal parlamento per via di emendamento nel testo di un decreto-legge, quando si ritenessero queste disposizioni costituzionalmente illegittime nel merito, carenti del requisito della straordinaria necessità e urgenza, ed estranee alla materia del decreto-legge e dunque inserite in violazione delle disposizioni dei regolamenti delle Camere sui limiti alla emendabilità dei decreti-legge?

Vero è, ancora, che la Corte costituzionale ritiene sindacabili, anche per vizi formali, singole disposizioni di legge, senza che il vizio debba trasmettersi necessariamente all'intero testo.

Mi rendo conto che si tratta di problemi diversi. E, tuttavia, sembra difficile riferire al Presidente della Repubblica un potere di giudizio sulla scindibilità o inscindibilità di un testo legislativo che compete alla Corte in un procedimento di tipo giurisdizionale e in contraddittorio.

Il contributo di Ceccanti sottolinea l'importanza del problema ed anche la sua acutezza, in alcuni (non pochi) casi-limite. Significativamente, però, inserisce il discorso nel quadro di una proposta di revisione costituzionale.

Il generale principio giuridico per cui *utile per inutile non vitiatur* collide, nel caso, con i limiti delle competenze presidenziali circa la valutazione della scindibilità o non della legge approvata. Assume rilievo, inoltre, la necessità ed urgenza del decreto legge che, se a volte può essere pretestuosa, in altri casi può essere reale ed effettiva.

La scelta fra emanare un testo di dubbia costituzionalità in alcune sue parti o ritardare qualcosa che può essere davvero urgente, per altre parti, può essere facilmente risolta sul piano giuridico ma resta difficile da risolvere sul terreno sostanziale. La soluzione giuridica che nega la possibilità di un rinvio parziale, pur con tutto il suo rigore, infatti, impone al Presidente una scelta fra i due valori in gioco, certamente non facile.

Direi che un potere di promulgazione parziale, con rinvio di altre parti della legge, può essere utilmente introdotto, con legge di revisione costituzionale, alla condizione di una sede urgente in conflitto tra poteri eventualmente promosso dal governo (se si tratta di decreto-legge) e, comunque, dal Parlamento.

Augusto Cerri